



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n.1 con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 164 recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca" registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n.2126;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n.165 recante "Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca" registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n.2127;

VISTA la l. 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1 che:

- comma 870: istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;
- comma 872: reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale, con la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

VISTA la l. 31 dicembre 2009 n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e ss.mm.ii;

VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 20, il quale prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

VISTO l'art. 1, comma 172 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento di PRIN presentati dalle università;

VISTO l'art. 1, comma 140 della l. 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto che "il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033", per interventi, tra l'altro, nel settore "d) ricerca";

VISTO l'art. 3-bis, comma 4 del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, secondo cui, con riferimento al funzionamento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN), è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo

VISTO l'art. 238, comma 4, del d.l. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto l'incremento del Fondo FIRST per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro al fine della predisposizione di un nuovo programma per lo



Al Ministro dell'università e della ricerca

sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

VISTA la l. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO in particolare l'art.1 comma 551 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che “...il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il d.P.C.M. 21 luglio 2017 recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11.12.2016, n. 232”;

VISTO il d.P.C.M. del 28 novembre 2018 recante “Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'Università e della Ricerca

VISTI il Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 e il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 861 che estende la vigenza delle previsioni di cui al predetto D.M. 593/2016, al 31 dicembre 2023;

VISTO il DMT 177410/2017, con il quale, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 140, della l. 11 dicembre 2016, n. 232, è stata disposta l'occorrente variazione di bilancio sul Capitolo 7245;

VISTO il d.m. del 28 febbraio 2019, n. 164 di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della l. 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO il DMT 19405/2019, con il quale, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata disposta, per l'anno 2021, l'occorrente variazione di bilancio in aumento sul Capitolo 7245, Piano gestionale 03 per l'importo di € 5.230.000,00;

VISTO il Decreto Ministeriale del 4 giugno 2019 n.450, con il quale sono state ripartite le risorse stanziare a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1,



Al Ministro dell'università e della ricerca

comma 1072, lettera "d) ricerca" della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già attribuite al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018;

VISTO il D.M. n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2020 al numero 1872, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

VISTO il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 adottato dal CIPE con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020;

VISTO il D.M. del 19 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.74 del 26.3.2021, recante *"Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca"*.

CONSIDERATO che le risorse destinate al FIRST, sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021 sui capitoli di seguito indicati:

-Missione 017, Programma 022, Azione 004 "Interventi di sostegno alla ricerca pubblica", Capitolo 7245 - "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica",

-Missione 23, Programma 022, Azione 005, "Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale", Capitolo 7345 - "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica";

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 02 del capitolo 7245 per l'anno 2021, pari ad euro 50.000.000,00, già destinate per natura della spesa al "Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle università (PRIN)";

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7345, per l'anno 2021, pari ad euro 8.220.456,00, già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo del capitolo 7245, per l'anno 2021, pari ad euro 281.882.585,00 di cui euro 250.000.000,00 destinati per le finalità di cui all'art.238, comma 4, del d.l.n 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (PRIN);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla ripartizione delle risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7245 per la sola quota di euro **31.882.585,00**;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 03 del capitolo 7245 per l'anno 2021, pari ad euro 5.230.000,00 ai sensi dell'art.1 comma 1072 della legge n.205/2017;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione disponibilità)

1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2021, disponibili sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del capitolo 7245 (Azione 004), riferite al "Fondo per gli investimenti nella ricerca



Al Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica (FIRST)", pari a complessivi euro **37.112.585,00**, sono assegnate agli interventi di finanziamento nel modo che segue:

a) € 18.556.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR.

L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di **€ 1.298.940,47** pari al **7 per cento** da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

b) € 16.700.663,25 per il finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale; in tale importo rientra la quota di **€ 3.711.258,50** pari almeno al 10% delle risorse complessive, destinati a giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, in attuazione della l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 20.

L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di **€ 1.169.046,43** pari al **7 per cento** da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

c) € 1.855.629,25 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali. L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di **€ 55.668,88** pari al **3 per cento** da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio.

Art. 2

(Allocazione contabile delle risorse disponibili)

1. L'importo complessivo di **€ 18.556.292,50** di cui all'art.1 lett. a), graverà sul capitolo 7245 piano gestionale 01 per l'importo di **€ 13.326.292,50** e per **€ 5.230.000,00** sul piano gestionale 03.

2. Gli importi complessivi di cui all'art.1 lett. b) e c), graveranno esclusivamente sul capitolo 7245 piano gestionale 01.

Art. 3

(Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale)

1. L'assegnazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, è destinata al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte.

2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macro settori di riferimento ERC (scienze della vita; scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.

3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell'acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio generazionale all'interno del sistema della ricerca pubblica.

4. I fondi vincolati all'esecuzione dei progetti sono assegnati in unica soluzione all'avvio dei progetti.



Al Ministro dell'università e della ricerca

Art.4

(Iniziative destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale)

1. L'assegnazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell'università e della ricerca.
2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.
3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:
 - a) favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente.
 - b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.
4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 5

(Cluster tecnologici nazionali)

1. L'assegnazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è destinata ai Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconosciuti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, quale contributo per il loro funzionamento ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3-bis.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa